

Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.

Rep. n. 598

Prot. n. 1285 del 20/01/2020

## CONVENZIONE

### TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

### E

Sig.ra Maria Luigia Di Blasio, nata a Taranto (TA), il giorno 7 del mese di agosto dell'anno 1958 (codice fiscale DBLMLG58M47L049B) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor Francesco Carmine Follieri in data 19/4/2018, repertorio n. 2063 ) di S.G.S. Consorzio Cooperative Sociali, con sede legale in via Piave n. 75, 66034 Lanciano (CH), iscritta al Registro delle Imprese REA CH-158325 Camera di Commercio di Chieti, P.IVA 01804670683 , domiciliata ai fini del presente atto all'indirizzo di cui sopra (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la per l'affidamento della gestione per anni sei, (con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi), della Residenza sanitaria per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (R.E.M.S.) di ASL 5 presso Calice Al Cornoviglio (SP). Lotto Unico. Numero gara: 7179429, giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n°200 del 28/5/2019.

### PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito

	CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R.	
	n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per	
	conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle	
	ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico prestazionale;	
	c) che il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra ASL 5 "Spezzino", da	
	una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di	
	Fornitura (i.e. contratto);	
	d) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha	
	ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del	
	Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla	
	G.U.U.E. il 22.08.2018;	
	e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei servizi del lotto di cui sopra e, per	
	l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi	
	oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle	
	condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,

ne costituisce parte integrante e sostanziale;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti

del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni

generali delle prestazioni che verranno concluse da ASL 5 con l'emissione del relativo

Ordinativo di Fornitura il quale, sarà per ASL 5 fonte di obbligazione contrattuale.

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse

e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore,

l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della

presente Convenzione.

#### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'ASL 5 "Spezzino" utilizzatore della Convenzione,

che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura;

c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la

presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad

	eeguire l'Ordinativo di Fornitura;	
	d) <i>Ordinativo di Fornitura</i> (i.e. contratto): il documento con il quale l'Amministrazione	
	contraente comunica la quantità di servizi, oggetto della Convenzione, da acquisire,	
	impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;	
	e) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <a href="http://www.acquistiliguria.it">www.acquistiliguria.it</a> ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<b><u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u></b>	
	1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di	
	Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
	tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
	sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<b><u>Articolo 4 - Oggetto</u></b>	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
	modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di servizio di cui all'art. 12	
	"Modalità e termini di esecuzione del servizio".	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

dell'Amministrazione Contraente a fornire i servizi oggetto di aggiudicazione, nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con l'Ordinativo di Fornitura.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione Contraente dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, d'appalto per l'affidamento della gestione per anni sei, (con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi), della Residenza sanitaria per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (R.E.M.S.). Pertanto l'Ordinativo di Fornitura avrà la medesima scadenza.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto di servizio concluso dall'Amministrazione contraente, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione A.Li.Sa. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione è esclusivamente la ASL 5 "Spezzino".

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di servizio con l'Amministrazione contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura.

2. La trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura deve essere effettuata dall'Amministrazione Contraente presso i seguenti recapiti del Fornitore: Lanciano (CH), Via Piave n. 75, telefono n. 0872.220260, numero di fax 0872.799978 oppure mediante posta elettronica certificata alla casella: [direzione@pec.consorziosgs.eu](mailto:direzione@pec.consorziosgs.eu)

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

#### **Articolo 7 - Durata**

	1. La presente Convenzione ha una durata di 72 (settandue) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.	
	2.La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi	
	3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (72 mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 2, 108 mesi).	
	4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	<b><u>Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità</u></b>	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dell'Ordinativo di Fornitura, restando espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente potrà risolvere l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.	
	3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	
	6	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate

successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della

Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,

avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione

Contraente o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,

assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e

l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della REMS devono essere

eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono

comunque essere concordati con l'ASL 5. Il Fornitore prende atto che, nel corso

dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della REMS continuano ad essere

utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati;

il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando

le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività

lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività

contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della REMS nel

rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo

restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni

		e procedure.	
		8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché all'ASL 5, per quanto di	
		rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso	
		alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo	
		di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
		di tali verifiche.	
		9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta	
		responsabile nei confronti di ASL 5. Inoltre, l'Amministrazione Contraente può essere	
		considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti	
		dall'Ordinativo di Fornitura emesso.	
		10. Il Fornitore, Consorzio S.G.S., indica le seguenti cooperative come esecutrici dei	
		servizi oggetto della presente Convenzione: La Rondine Società Cooperativa Sociale;	
		L'Assistenza Servizi Infermieristici e Sociali a domicilio Società Cooperativa Onlus;	
		Blue Line Società Cooperativa Sociale.	
		<b><u>Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore</u></b>	
		1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:	
		a) prestare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il	
		personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella	
		Convenzione e negli Atti di gara;	
		b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché l'Amministrazione contraente, per	
		quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
		relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento di beni e servizi oggetto della	
		Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
		c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
		documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi	
		8	



**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la

conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nell'Ordinativo di

Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di

Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato

elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi svolti secondo

quanto previsto al successivo articolo 13.

#### **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente

contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti

Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi

precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far

rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

#### **Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi ai servizi in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo dell'Amministrazione contraente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente l'Amministrazione contraente in caso di

Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.

infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

#### **Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione dei servizi**

1. Per l'esecuzione dei servizi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi con le modalità indicate negli Atti di gara.

#### **Articolo 13 - Servizi accessori**

##### *1. Servizio di reportistica.*

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

##### *2. Contatti del Fornitore.*

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione informazioni relative:

- ai servizi compresi nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa

#### **Articolo 14 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti, Iva esclusa, al Fornitore dall'Amministrazione Contraente in forza dell'Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base del prezzo

	unitario netto riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:	
	<b>Euro 292,70400 giornata di degenza onnicomprensiva per ospite.</b>	
	<b>Euro 292,70400 x 7.300 (giornate di degenza in un anno per un massimo di 20</b>	
	<b>ospiti) = Totale Euro 2.136.739,20 corrispettivo per dodici mesi.</b>	
	<b>Euro 292,70400 x 43.800 (giornate di degenza in sei anni per un massimo di 20</b>	
	<b>ospiti): Totale Euro 12.820.435,20 corrispettivo per settantadue mesi.</b>	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della effettuazione di servizi e della	
	fornitura dei singoli prodotti connessi descritti nella presente Convenzione e negli	
	allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e	
	nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono	
	dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-	
	fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti	
	dell'Amministrazione Contraente.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e	
	dall'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle	
	disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
	compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base	
	ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed	
	invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il	
	Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 .	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

#### **Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dell'ordinativo, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'Amministrazione che dispone i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti con prot. gen. n. 24879 del 13/11/2019.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nell' Ordinativo di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati ad ASL 5 dipendenti da tale interruzione.	
	11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<b><u>Articolo 16 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di</u></b>	
	<b><u>Comportamento di A.Li.Sa</u></b>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti,	
	né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il	
	Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,	
	l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,	
	trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità

nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale

rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale

circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro

osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata

della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 17 – Penali**

1. Il D.E.C. di ASL 5 verificherà la puntuale esecuzione del contratto, richiamando

anche verbalmente l'aggiudicatario alla puntuale esecuzione dello stesso. Qualora si

verificasse il perpetuarsi delle inadempienze o il verificarsi di inadempienze gravi nel

servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, il DEC le segnalerà

puntualmente e per iscritto al RUP il quale le contesterà per iscritto all' Appaltatore,

chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un

termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le

controdeduzioni dell'Appaltatore non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non

pervenissero entro il termine previsto, il RUP potrà applicare le seguenti penali

dandone comunicazione al medesimo mediante PEC, oltre all'addebito di eventuali

ulteriori danni (es. spese per eventuale esecuzione "in danno"):

- in caso di gravi azioni/omissioni che abbiano procurato danno alla dignità

delle persone, verrà applicata una penale di € 500,00 cadauna;

- in caso di impiego di personale e/o mezzi e/o dotazione inadeguati o

	insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà	
	applicata una penale di € 200,00=/die;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>per ogni altro inadempimento alle prescrizioni del presente capitolato e dei</li> </ul>	
	relativi allegati, verrà applicata una penale di € 150,00=.	
	2. Qualora l'Appaltatore emettesse nota di accredito per l'importo della penale, ASL	
	5 potrà trattenerne l'importo dal fatturato mensilmente.	
	L'addebito delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali.	
	3. Qualora l'Appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della sua scadenza	
	senza giustificato motivo e giusta causa, la Centrale potrà rivalersi su tutto il deposito	
	cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo l'addebito di ulteriori spese, a titolo di	
	risarcimento danno, derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti.	
	<b><u>Articolo 18 - Cauzione definitiva</u></b>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento del rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione	
	definitiva in favore della Centrale di importo di <b><u>Euro 769.226,11</u></b> , determinata come	
	previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolato dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di	
	Fornitura in corso emessi dall'Amministrazione contraente.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ. nascenti	
	16	



**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti dell'importo nello stesso previsto.

6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazioni Contraente/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

**Articolo 19 – Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio**

	1. Pei i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, tutti i rischi di perdite,	
	furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione	
	medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o	
	colpa grave.	
	<b><u>Articolo 20 - Riservatezza</u></b>	
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
	possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
	forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
	strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
	dominio.	
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché	
	l'Amministrazione Contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,	
	rispettivamente, la Convenzione ed l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il	
	Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia	
	condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti,	
	previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE)	

Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.

2016/679 (GDPR).

#### **Articolo 21 – Risoluzione - Dichiarazione di nullità**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, l'Amministrazione

Contraente potrà risolvere l'Ordinativo di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di

mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con

la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque

a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r

dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza,

per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la

Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di

diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di

applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione,

proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento

dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del

danno.

3. In ogni caso l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.

Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r,

l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:

a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno

tre documenti di contestazione ufficiale;

b) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata

	risoluzione del contratto;	
	c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura,	
	ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di autore ed in genere di privativa altrui,	
	intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) mancata rispondenza tra i servizi forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei	
	seguenti casi:	
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti, di autore ed in genere di privativa altrui,	
	intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali	
	e diritti d'autore";	
	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
	di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) nei casi previsti dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

h) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara;

i) l'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f), dell'art. 25 del

Disciplinare di gara comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave ovvero

caducazione dell'atto, salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e /o derivanti da tali

violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio

di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio.

In riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa sulla privacy, la

struttura farà riferimento al Responsabile della Protezione dei dati Aziendale. Le

disposizioni del presente atto prevalgono su eventuali clausole contrattuali

contrastanti.

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e

9 della Legge 136/2010. L'Amministrazione contraente risolve di diritto l'ordinativo di

fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dell'Ordinativi di Fornitura

a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso

il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore

dell'Amministrazione Contraente.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura, la

Centrale e, attraverso di essa, l'Amministrazionew contraente hanno diritto di escutere

la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordinativo di Fornitura risolto.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente

importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso,

resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al

risarcimento dell'ulteriore danno.

9. La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

## Articolo 22 - Recesso

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di
appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal
Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore
medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
---

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3

D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza

delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la

Centrale e l'Amministrazione contraente, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109

D.Lgs. n.- 50/2016 .

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso

dell'Amministrazione contraente dall'ordinativo di fornitura da esercitarsi

unilateralmente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al

Fornitore con lettera raccomandata a/r / pec.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per

l'Amministrazione contraente.

### **Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto

dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della

Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni,

negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di

Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 24 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati: Aquila S.r.l.; Vigili dell'Ordine S.r.l.; G.I.VI. S.r.l.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.



**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e dell'Amministrazione contraente risolvere l'Ordinativo di Fornitura.

7. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

8. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di La Spezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza

		specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
		3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
		commi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Ordinativo	
		di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
		<b><u>Articolo 26 - Diritti d'autore</u></b>	
		1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
		all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di autore ed in	
		genere di privativa altrui.	
		<b><u>Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le</u></b>	
		<b><u>Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u></b>	
		1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa	
		il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della	
		Centrale con il Fornitore.	
		2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010.	
		548.8561, numero di fax 010.548.8566, indirizzo e-mail:	
		<a href="mailto:luigimoreno.costa@regione.liguria.it">luigimoreno.costa@regione.liguria.it</a> .	
		3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Maria Luigia Di	
		Blasio il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale,	
		nonché di ciascuna Amministrazione.	
		4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico	
		0872.220260, numero di fax 0872.799978, indirizzo e-mail	
		<a href="mailto:direzione@pec.consorziogs.eu">direzione@pec.consorziogs.eu</a>	
		5. L'Amministrazione contraente individua il Responsabile del procedimento	
		nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del	
		Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti	
		26	

Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.

competente per materia.

#### **Articolo 28 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 – 211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

#### **Articolo 29 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, è competente in via esclusiva il Foro di La Spezia.

#### **Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal GDPR.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso l'Amministrazione contraente, aderendo alla Convenzione con

	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al	
	trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via	
	telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e	
	dell'Ordinativo di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della	
	spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del GDPR i dati personali sono:	
	a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,	
	correttezza e trasparenza»);	
	b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in	
	modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati	
	personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o	
	a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato	
	incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);	
	c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali	
	sono trattati («minimizzazione dei dati»);	
	d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure	
	ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle	
	finalità per le quali sono trattati («esattezza»);	
	e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco	
	di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati	
	personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano	
	trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca	
	scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta	
	salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR. In coerenza con quanto previsto dal GDPR, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 del GDPR.

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui agli artt. 13-14 del GDPR e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 15 del GDPR.

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima

	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del	
	GDPR che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare	
	riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale	
	tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le	
	predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi	
	le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando	
	sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nell'adottare e tenere costantemente aggiornato in forma scritta, anche in formato	
	elettronico il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del GDPR;	
	g) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
	alla stessa piena collaborazione;	
	h) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare	
	riferimento all'art. 33, par. 2 "data breach") del GDPR, tenendo conto della natura del	
	trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.	
	Il Responsabile s'impegna fin da ora a fornire al Titolare, se necessario, ogni elemento	
	utile ad effettuare la valutazione di impatto nonché ogni collaborazione per	
	un'eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR.	
	h) nel garantire la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali, al termine del	
	rapporto sostanziale in essere nonché la cancellazione delle copie esistenti, fatti salvi	
	i termini inerenti la conservazione per legge di particolari documenti;	
	i) nel mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni	
	necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR.	
	<b><u>Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u></b>	

**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **Articolo 32 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'Ordinativo di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente

	non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si	
	riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio l'Ordinativo di Fornitura, e sopravvive	
	ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di	
	contrastati le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua	
	esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	
	iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	
	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5	
	(Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e	
	limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12	
	(Modalità e termini di esecuzione dei servizi), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14	
	(Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione	
	definitiva), Art. 19 (Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del	
	servizio), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione - Dichiarazione di nullità), Art. 22	
	(Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24	
	(Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Diritti	
	d'autore), Art. 28 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 29 (Foro	
	competente), Art. 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga	
	32	



**Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017 e come da Risoluzione n.158/E Agenzia Entrate del 21/12/2017.**

specifica al'art.4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 32 (Clausola finale).

Genova, lì 20.01.2020

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE